

**Osservazioni al**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**Proposta di modifica della delibera  
CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e  
revisione delle disposizioni della  
Banca d'Italia sul funzionamento  
dell'Arbitro Bancario Finanziario  
(ABF)**

26 febbraio 2019

## Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana esprime apprezzamento per l'iniziativa della Banca d'Italia di modificare la disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al fine di renderla pienamente coerente con la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva "ADR") e per introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all'Arbitro.

L'ABI condivide molte delle novità introdotte dal documento in consultazione in quanto finalizzate ad ottenere decisioni più omogenee e in tempi più rapidi. L'esigenza di omogeneità (e ponderatezza) delle decisioni rappresenta, infatti, un valore da perseguire costantemente, con particolare riguardo al procedimento ABF, improntato a principi di informalità, rapidità ed economicità. Diversamente, l'esperienza ha già ampiamente dimostrato come decisioni disomogenee possano paradossalmente incrementare – e non diminuire – il tasso di litigiosità con la clientela ed impedire alle banche di adeguare la propria operatività alle *best practices*, fino a rischiare di diminuire il finora altissimo tasso di osservanza delle decisioni dell'ABF da parte delle banche medesime (e, quindi, la sostanziale efficacia dello stesso organismo).

ABI formula di seguito alcune proposte di modifica puntuale al testo e alcune richieste di chiarimento su aspetti procedurali, che scaturiscono dall'esperienza finora maturata dagli operatori del mondo bancario. L'obiettivo è di rafforzare ulteriormente il diffuso apprezzamento per la capacità dell'ABF di fornire una soluzione rapida ed efficace alle controversie che possono sorgere tra gli intermediari e la clientela.

### Ambito di applicazione oggettivo (Sez. I § 4, pag. 7)

Il documento in consultazione riduce la competenza temporale dell'ABF sostituendo al termine fisso del 1° gennaio 2009, un limite temporale "mobile" ancorato alla data di presentazione del ricorso.

Si prevede, infatti, che non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti "*anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*".

Nella relazione accompagnatoria, tale modifica è giustificata considerando che il procedimento ABF "*data la sua rapidità e snellezza, meglio si attagli a rapporti attuali (rispetto ai quali può contribuire a risolvere con prontezza le problematiche insorte in corso di svolgimento) o comunque non eccessivamente remoti*".

**Per rafforzare le caratteristiche del procedimento, la previsione che si intende introdurre potrebbe essere resa più chiara richiamando l'interpretazione datane dal Collegio di Coordinamento.**

Il Collegio di Coordinamento (CdC), infatti, ritiene che, nei rapporti di durata, la competenza dell'ABF sussiste anche per i contratti stipulati in data antecedente al limite fissato (quinquennio), se la contestazione verte sugli effetti del contratto e non sui suoi eventuali vizi genetici.

Si chiede, altresì, di chiarire:

- che la presentazione del reclamo non rimette in termini per il deposito del ricorso all'ABF, che va, comunque, presentato nel quinquennio dalla data dell'operazione o del comportamento
- che per "*data di proposizione del ricorso*", rispetto alla quale va calcolato a ritroso il termine quinquennale, si intende quella di ricezione del ricorso medesimo da parte dell'ABF.

#### Articolazione territoriale e competenza (Sez. III § 1, pag. 11)

Il testo in consultazione introduce una deroga alla competenza territoriale dei Collegi, prevedendo che "*per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema la Banca d'Italia può (...) per periodi non superiori a 18 mesi, disporre l'accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee*".

In proposito si ritiene opportuno valutare l'istituzione stabile di **Collegi specializzati** su specifiche materie, con l'obiettivo di velocizzare il procedimento decisionale, ma soprattutto di consolidare orientamenti prevalenti, alla luce anche delle indicazioni del Collegio di coordinamento.

#### Collegio di Coordinamento (Sez. III § 5, pag. 16)

Il documento in consultazione riconosce espressamente al Collegio di Coordinamento il potere di individuare il principio di diritto e di farne applicazione nel caso concreto sottoposto al suo esame e attribuisce al Presidente del Collegio territoriale il potere, in attesa della decisione del Collegio di Coordinamento, di disporre il differimento della trattazione dei ricorsi pendenti sulla stessa questione oggetto di rimessione.

Appare necessario meglio circoscrivere la funzione del Collegio di Coordinamento onde evitare il rischio di una possibile riduzione dell'autonomia giurisprudenziale dei Collegi territoriali rispetto a quella del Collegio di Coordinamento, in mancanza di ulteriori specificazioni.

La funzione attribuita al Collegio di Coordinamento dovrebbe costantemente recepire gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza ordinaria e in particolare i principi di diritto enunziati dalla Suprema Corte di Cassazione.

Occorrerebbe, in altri termini, prevedere *ex ante* un **obbligo per il CdC di motivare eventuali scostamenti dall'orientamento prevalente** nella giurisprudenza ordinaria (Cassazione), onde evitare l'assunzione di interpretazioni confliggenti con quelle maturate in tale sede.

Più nello specifico, si chiede di prevedere che il CdC possa individuare il principio di diritto, valevole come precedente per casi successivi, a condizione che:

- il principio di diritto che si va ad individuare non sia manifestamente controverso e attualmente dibattuto nei Tribunali ordinari;
- l'intermediario non sia parte in analogo controversia davanti ad un Giudice ordinario
- la controversia in questione non sia caratterizzata da incertezza circa il principio di diritto da applicare per dirimerla.

A questo scopo, soccorrerebbe l'introduzione di un meccanismo che favorisca il coinvolgimento dell'intermediario nella dialettica fra Collegio territoriale remittente e Collegio di Coordinamento prevedendo, assieme alla comunicazione alle parti della remissione, la **possibilità per l'intermediario di presentare osservazioni al Collegio di Coordinamento**, finalizzate ad informare tale organismo della carenza dei presupposti summenzionati.

#### Conferenza dei Collegi (Sez. III §6, pag. 17)

Il documento in consultazione istituzionalizza la Conferenza dei Collegi "*quale sede informale di confronto e di raccordo informativo*" e stabilisce che vi prendano parte i Presidenti dei Collegi territoriali o loro delegati, oltre a rappresentanti delle Segreterie tecniche territoriali.

La disposizione in consultazione presenta alcuni aspetti di attenzione:

- uno è relativo alla composizione di tale Conferenza, poiché le disposizioni in consultazione prevedono che vi partecipino, oltre ad esponenti tecnici della Banca d'Italia, solo il Presidente di ciascun Collegio e "*un componente designato dal Presidente*", senza ulteriore specificazione. Solo in una nota a piè di pagina si afferma il principio per cui "*viene...assicurata una partecipazione equilibrata*" dei rappresentanti dei clienti e degli intermediari;
- un altro è relativo agli *output* di tale Conferenza e alla loro pubblicizzazione. Le disposizioni in consultazione precisano, infatti, che i Collegi, nel decidere i

ricorsi della clientela, oltre a dover motivare eventuali scostamenti dalle decisioni del Collegio di coordinamento, devono *"tenere conto...di quanto condiviso nell'ambito della Conferenza dei Collegi"*.

E' però evidente che (a) se non a tutte le Conferenze è assicurata la partecipazione dei rappresentanti delle banche e (b) se non viene prevista una formale pubblicizzazione di "quanto concordato" nelle Conferenze, le banche non saranno in grado di orientare i propri comportamenti e valutazioni in base a quelle che saranno le conseguenti decisioni dei Collegi.

In tale ottica, sarebbe opportuno stabilire che **le valutazioni assunte in sede di Conferenza dei Collegi siano diffuse al fine di consentire un rapido adeguamento nella predisposizione delle difese, nonché nella decisione circa l'opportunità di soluzioni conciliative.**

Segreteria Tecnica (sez. IV § 1, pag. 18)

Al fine di favorire maggiore trasparenza e collaborazione fra segreterie tecniche e intermediari e in considerazione della perentorietà dei termini previsti per la presentazione delle repliche e controrepliche, **si chiede di prevedere l'implementazione di un canale di comunicazione ad hoc tra intermediari e segreterie tecniche** che permetta anche agli intermediari, così come previsto per i ricorrenti, di verificare lo stato di avanzamento della procedura dei singoli ricorsi, dall'istruttoria, alla calendarizzazione della seduta, alla data della seduta stessa. Tale monitoraggio potrebbe essere previsto tramite accesso diretto al portale web dell'ABF, per ora disponibile soltanto ai ricorrenti.

Si chiede, inoltre, di **specificare nel testo in consultazione quali siano le comunicazioni che gli intermediari, nel corso di un procedimento, dovranno/potranno ricevere dalla Segreteria tecnica**, distinguendo tra quelle certe (come la comunicazione relativa all'avvio della procedura a seguito del completamento del fascicolo, quella relativa all'esito della procedura, etc.) e quelle eventuali. Per una gestione più efficiente e più rapida del contenzioso, si suggerisce di **prevedere a carico della Segreteria Tecnica del Collegio adito l'onere di verificare l'esatta coincidenza tra l'intermediario nei confronti del quale è stato presentato reclamo e quello avverso il quale è depositato il ricorso**, includendo espressamente tra i criteri di inammissibilità del ricorso la presentazione dello stesso avverso un intermediario diverso da quello verso cui si è presentato reclamo.

Di conseguenza andrebbe integrata la disposizione che disciplina i compiti assegnati alla Segreteria Tecnica, prevedendo (a modifica di quanto disposto nel secondo *indent*) che essa "ai fini della valutazione da parte del Presidente dell'ammissibilità del ricorso (i) verifica che il ricorrente abbia incardinato il ricorso avverso l'intermediario presso il quale ha presentato reclamo e (ii) ove la verifica sub i) abbia dato esito positivo, chiede al ricorrente le

necessarie integrazioni, concedendo un termine di 10 giorni per la loro produzione”.

Compensi ai componenti dell'organo decidente (Sez. V §1, pag. 20)

L'importo a carico di ogni intermediario sarà così determinato:

1. una quota fissa per tutti gli intermediari destinatari di almeno un ricorso nell'anno;
2. una quota variabile parametrata alla percentuale dei ricorsi ricevuti;
3. una ulteriore componente variabile commisurata alla percentuale dei ricorsi in cui la Banca è risultata soccombente

**In linea con la finalità di incentivare soluzioni transattive, si chiede di precisare che i ricorsi definiti in via transattiva non sono computati fra quelli in cui l'intermediario è risultato soccombente.**

Avvio del procedimento (Sez. VI § 1, pag. 22 e seguenti)

Il documento in consultazione prevede che il ricorso può essere presentato dal cliente in proprio o tramite un'associazione di categoria/rappresentante legale munito di procura.

Al fine di dare una più corretta applicazione della previsione, si suggerisce di integrarla specificando che:

- la procura del cliente deve contenere l'indicazione dell'intermediario nei confronti del quale è presentato il ricorso e del rapporto/fatto oggetto di contestazione;
- la Segreteria Tecnica dei Collegi deve verificare la riferibilità al cliente della sottoscrizione della procura.

Il documento in consultazione interviene sulla scansione temporale del procedimento ABF con la previsione per cui, dopo la presentazione del ricorso da parte del cliente, l'intermediario può presentare entro il termine perentorio (il che costituisce una novità rispetto alla disciplina vigente, in cui i termini sono tutti ordinatori) di 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso le proprie controdeduzioni, unitamente a tutta la documentazione utile per la valutazione della questione. Viene, poi, regolamentato il successivo scambio di memorie tra le parti, assegnando al cliente un termine di 25 giorni per presentare eventuali memorie di replica e un ulteriore termine di 15 giorni all'intermediario per presentare una controreplica.

In considerazione del fatto che i termini procedurali sono diventati perentori, sarebbe necessario, come anticipato sopra, **prevedere specifiche modalità di comunicazione tra le banche e le segreterie dei Collegi, tali da garantire con certezza le date di ricezione della documentazione**

**prodotta** (ad es. tramite una parte riservata del sito dell'ABF, analogamente a quanto avviene con l'ACF, e/o pubblicizzando una rubrica con gli indirizzi PEC validamente utilizzabili dai soggetti coinvolti).

Pur comprendendo un atteggiamento di favore nei confronti della clientela volto a rendere il più agevole possibile il ricorso all'ABF, non appare equa la differenziazione dei termini processuali per la produzione delle memorie difensive (cfr. la procedura ACF). Non si comprende, infatti, perché (a maggior ragione, dopo aver elevato a 60 i giorni il termine per rispondere ai reclami) sia rimasto invariato il termine di 30 giorni – effettivamente troppo breve – per predisporre le controdeduzioni della banca al ricorso.

Ai fini di una più equa distribuzione del diritto di difesa e per consentire agli intermediari una più attenta gestione dei ricorsi, si propone di:

- riconoscere agli intermediari un termine di 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, equiparando tale termine a quello previsto per riscontrare i reclami;
- equiparare il termine concesso agli intermediari per presentare le memorie di controreplica (15 giorni) a quello riconosciuto ai ricorrenti per presentare le memorie di replica (25 giorni).

Particolarmente delicata appare la previsione in base alla quale l'intermediario *"trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compreso il contratto, se ritenuto necessario"*, se letta insieme a quanto previsto nell'ultimo capoverso di pagina 22, in cui *"qualora il ritardo o l'assenza di documentazione dovuta dall'intermediario ... rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione ... anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4"* (pubblicazione della mancata cooperazione)

**Si chiede di confermare che la produzione del contratto da parte dell'intermediario (essendo rimessa alla sua valutazione) non costituisce un'ipotesi di mancata cooperazione, né a fortiori una (inaccettabile) inversione dell'onere della prova a carico della banca, in specie se si considera che la clientela ha il diritto ex art. 119 TUB di chiedere e ottenere copia del contratto.**

**Sarebbe inoltre utile precisare - come peraltro espressamente si legge nella Relazione illustrativa - che per "ricezione delle controdeduzioni" si intende la data di ricezione da parte dell'ABF di tali controdeduzioni, e non invece la scadenza del termine concesso alla banca per la produzione delle stesse.**

**Utile sarebbe, infine, prevedere che in sede di repliche è precluso al ricorrente non solo di ampliare (come già si prevede), ma anche di "innovare" la domanda iniziale.**

Svolgimento della procedura (Sez. VI § 2 pag. 24)

In caso di ricorsi contraddistinti da una sostanziale ripetitività (c.d. ricorsi "seriali") per i quali si sono formati orientamenti consolidati di accoglimento della domanda del cliente, è attribuita al Presidente del Collegio la possibilità alternativamente di:

- a) decidere di accogliere la domanda con proprio provvedimento monocratico. In questo caso, la pienezza della tutela sarà comunque garantita dalla possibilità, concessa all'intermediario (soccumbente) di chiedere, entro 30 giorni, che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per cui ritiene di non condividere il provvedimento presidenziale;
- b) invitare le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa prefigurata dal Presidente del Collegio, entro il termine trenta giorni. Ove il termine dovesse scadere senza esito, la trattazione del ricorso proseguirà davanti al Collegio per la decisione.

In linea generale, non si comprende perché il potere di decidere in via monocratica sussista solo in presenza di orientamenti consolidati di accoglimento – e non anche di rigetto – della domanda del cliente, atteso che l'esperienza registra l'esistenza anche di siffatti orientamenti.

Nello specifico, si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di prevedere alcuni meccanismi correttivi:

- **definire in modo univoco il concetto di "consolidato orientamento", da intendersi come l'orientamento confermato da almeno una decisione del Collegio di Coordinamento, contenente il relativo principio di diritto, ovvero pacificamente adottato dalla totalità dei Collegi territoriali, senza che su esso possano ritrovarsi pronunce nella quali sia espresso un orientamento di segno opposto;**
- **prevedere un disincentivo anche in caso di rifiuto da parte del cliente della soluzione "monocratica" o conciliativa, motivato da ragioni pretestuose o meramente dilatorie.**

Come noto, infatti, si registrano alcuni filoni di contenzioso contraddistinti da una sostanziale "serialità" delle domande e da una conseguente ripetitività delle pronunce per le quali è ormai consolidato l'orientamento di rigetto.



Ebbene, nel caso in cui il cliente, assistito da un professionista o da un'associazione, dovesse rifiutare la soluzione conciliativa propositagli, sarebbe opportuno prevedere a suo carico un contributo alle spese della procedura.

In altri termini, ove il Collegio accertasse che il rifiuto della decisione "monocratica" o il fallimento della conciliazione sia riconducibile al solo ricorrente, assistito da un avvocato/professionista o da altro soggetto, e la decisione accogliesse il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla comunicazione del Presidente – fermo restando quanto già proposto nelle note 2,3 e 4 , richiamate al par. 2, Sez. VI delle Disposizioni in consultazione – il ricorrente dovrebbe essere chiamato a corrispondere un contributo alle spese della procedura determinato in misura analoga a quella che, ordinariamente, è chiamato a pagare l'intermediario (pari cioè a 200 euro).

In ordine alla nuova facoltà del Presidente di decidere il ricorso in via monocratica, si ritiene che tale soluzione possa porsi potenzialmente in contrasto con i principi di imparzialità e rappresentanza che, insieme all'equità, costituiscono gli elementi cardine sui quali deve basarsi la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il potere decisorio del solo Presidente e la possibilità di rimettere la decisione al Collegio di cui fa parte il medesimo Presidente potrebbero, infatti, indebolire l'imparzialità nei confronti delle parti, impedendo lo sviluppo non condizionato della dialettica in seno al Collegio.

Per quanto attiene alla "soluzione conciliativa", si chiede di valutare che non sia il Presidente a proporla, in quanto detta facoltà risulterebbe in contrasto con la natura decisoria dell'ABF. Tale proposta, infatti, potrebbe apparire come una sorta di "anticipazione" della decisione del Collegio nel caso in cui le parti non addivengano a conciliazione e, quindi, potrebbe influenzare la decisione del Collegio causando, anche in tal caso, potenziali conflitti con i principi di rappresentanza ed imparzialità.

Si chiede, quindi, di attribuire al Presidente non già la facoltà di prefigurare un eventuale accordo transattivo, bensì esclusivamente quella di invogliare le parti a trovare un componimento bonario della controversia, assegnando alle stesse un termine ultimo per presentare una soluzione conciliativa che comporti la cessazione della materia del contendere.

Sempre in merito alla facoltà del Presidente di proporre una soluzione conciliativa, si chiede di precisare se la proposta del Presidente viene formulata sulla base del solo ricorso oppure degli atti di entrambi le parti. Se la previsione fosse da interpretare nel primo senso, sarebbe opportuno chiarire la tempistica con la quale perverrà alle parti la proposta del Presidente (specie considerata la necessità di predisporre le difese nei nuovi termini perentori).

Ove si ritenesse di confermare nei termini proposti l'attribuzione al Presidente del Collegio della nuova facoltà di individuare una soluzione conciliativa, si propone:

**- di non prevedere una maggiorazione dei costi in capo agli intermediari nel caso in cui, per ragioni motivate ed opportunamente espresse, gli stessi non condividano le ragioni comunicate dal Presidente e richiedano l'intervento del Collegio;**

**- di prevedere l'astensione del Presidente che ha deciso il ricorso con proprio provvedimento nella successiva decisione collegiale** che dovesse rendersi necessaria o, più opportunamente, che la remissione della questione venga sottoposta ad un Collegio diverso da quello di cui fa parte il Presidente decidente.

**Per evitare dubbi interpretativi e per garantire uniformità procedurale**, si chiede, infine, di modificare la previsione secondo la quale *"se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controrepliche possono essere trasmesse, entro il medesimo termine di 15 giorni, alla predetta associazione, che provvede a sua volta ad inoltrarle all'ABF entro 5 giorni dalla ricezione"*, **prevedendo che gli intermediari che aderiscono ad un'associazione "trasmettano" - e non "possano trasmettere" - le controdeduzioni all'ABF per il tramite dell'associazione di riferimento, seguendo l'iter già previsto per le controdeduzioni.**

Publicità dell'inadempimento (Sez. VI §4, pag. 27)

La pubblicazione degli intermediari inadempienti avverrà sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. La pubblicazione sul sito ABF permarrà per 5 anni, trascorsi i quali l'intermediario dovrà presentare specifica istanza di cancellazione; la pubblicazione sul sito della Banca avrà durata di 1 anno (trascorso il quale, si ritiene, potrà essere cancellata senza ulteriori adempimenti)

Si richiede una verifica di tale previsione con i tempi prevalenti negli altri Paesi europei e si ricorda che con riferimento all'ACF la tempistica è **rispettivamente pari a 3 anni per la pubblicazione sul sito dell'Arbitro e a 6 mesi per quella sul sito della banca.**

**Si chiede altresì di eliminare la previsione che richiede una "specifica istanza" della banca per ottenere la cancellazione dal sito ABF, posto che costituisce un inutile aggravio organizzativo a carico dell'intermediario.**

**In ogni caso, si chiede di chiarire se il diritto all'oblio decorso il termine di 5 anni dalla pubblicazione venga riconosciuto anche a**

**quelli già presenti sul sito ABF e, in caso affermativo, se è all'uopo necessaria un'istanza dell'intermediario.**

Di seguito, infine, nell'ottica di un contributo costruttivo al miglioramento delle regole, si riportano tre soluzioni individuate dall'ABI quali strumenti "correttivi" e momenti di "integrazione" delle modalità con cui l'Arbitro forma la sua decisione.

Prima proposta

**Quando il Collegio di Coordinamento "ritiene che la questione sottoposta al suo esame sia di particolare importanza" e decida, anche in via incidentale, di indicare il principio di diritto applicabile per la sua soluzione deve deliberare sulla base del principio della maggioranza qualificata.**

Le affermazioni "incidentali" costituiscono, evidentemente, un delicato precedente per le future controversie che si troverà a decidere l'ABF o una Corte di merito. Esse sono contemplate dal suo Regolamento di organizzazione, ai sensi del quale se il Collegio di Coordinamento "ritiene che la questione sottoposta al suo esame sia di particolare importanza, indica il principio di diritto applicabile per la sua soluzione anche quando dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del procedimento" (art. 8 bis, comma 5 del Regolamento citato).

Appare quindi opportuno, proprio in considerazione della portata "sistemica" di certe decisioni, della minore disponibilità di strumenti "difensivi" nel procedimento ABF e della necessità di una maggiore assunzione di responsabilità da parte del Collegio di coordinamento nel senso sopra proposto.

Seconda proposta

**Nel caso in cui il singolo Collegio (o il Collegio di coordinamento) si trovi a decidere una questione sulla base di una disciplina su cui è stata aperta pubblica consultazione, deve sospendere il procedimento ed attendere la conclusione della consultazione.**

E' evidente che un pronunciamento dell'ABF su disciplina in corso di modifica - soprattutto se reso nelle forme dell'*obiter dictum* - può influire sull'andamento della consultazione e creare un clima non favorevole all'ordinato svolgimento della stessa. Resta ovviamente fermo il principio che l'ABF deve applicare le norme vigenti al momento della nascita della questione, ma la proposta potrebbe, quantomeno, servire ad evitare possibili strumentalizzazioni della decisione ed una moltiplicazione strumentale dei ricorsi.

Tale sospensione non è mutuata dalle regole su un ordinario processo di cognizione (se la normativa applicabile è in consultazione il giudice non si ferma), ma proprio perché l'ABF non è un giudice non si rinvengono, in linea di principio, ostacoli a prevederla.

Terza proposta

**Nel caso in cui la controversia verta (anche) sull'interpretazione di atti di autonomia privata, quali codici di condotta/protocolli/accordi, l'intermediario, già in sede di memoria difensiva, può presentare al Collegio la "lettura" che i firmatari dell'accordo hanno inteso dare a quest'ultimo.**

Ora, come il Collegio può (e deve) pervenire ad una interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie avvalendosi anche di tutti gli strumenti disponibili (dottrina, giurisprudenza, etc.), potrebbe risultare opportuno che - ove la controversia verta su un accordo/codice di condotta/Protocollo - il suo convincimento si formi anche attraverso un'interlocuzione con i soggetti firmatari dell'atto. Sebbene il Collegio non ha il dovere di fare propria l'interpretazione fornita dalle parti dell'accordo, questa specifica occasione di interlocuzione potrebbe comunque essere utile a far presente "come leggono" l'accordo coloro che lo hanno voluto e sottoscritto (si pensi, in particolare, agli accordi che vedono quali firmatari anche le associazioni di imprese o di consumatori).

Andrebbe quindi previsto espressamente che l'intermediario, già in sede di memoria difensiva, possa presentare la "lettura" dei firmatari dell'accordo, che dovrebbe essere espressamente considerata in sede di decisione. Sarà quindi l'intermediario, di volta in volta, a valutare se farsi parte diligente e dare seguito alla previsione.